



Ministero della Salute

**DIPARTIMENTO DELLA SANITÀ PUBBLICA VETERINARIA, DELLA SICUREZZA
ALIMENTARE E DEGLI ORGANI COLLEGIALI PER LA TUTELA DELLA SALUTE
DIREZIONE GENERALE PER L'IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI
E LA NUTRIZIONE
UFFICIO VII ex DGSAN**

Decreto

Estensione d'impiego, ai sensi dell'art. 53, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1107/2009, del prodotto fitosanitario denominato BION 50 WG, contenente la sostanza attiva acibenzolar-S-methyl.

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO l'articolo 6 della Legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'articolo 4 della Legge 26 febbraio 1963, n. 441;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

VISTA la legge 13 novembre 2009 n. 172 concernente "Istituzione del Ministero della Salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato".

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 2011, n. 108, recante il Regolamento di riorganizzazione del Ministero della salute;

VISTO il decreto del Ministro della salute 2 agosto 2011 concernente la disciplina transitoria dell'assetto organizzativo del Ministero della salute;

VISTO il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194 concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti, come modificato dal Decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2012, n. 55, concernente il regolamento di modifica del decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290;

VISTO il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE ed in particolare l'articolo 53, paragrafo 1, concernente "Situazioni di emergenza fitosanitaria";

VISTI i regolamenti (UE) della Commissione n. 540/2011, 541/2011, 546/2011, 547/2011, 283/2013, 284/2013 recanti disposizioni di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009;

VISTI il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

VISTO il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 e successivi regolamenti di adeguamento al progresso tecnico e scientifico, relativi alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele;

VISTO il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti concernenti i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio;

VISTO il decreto del Ministero della salute 28 settembre 2012 di rideterminazione delle tariffe relative all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari a copertura delle prestazioni sostenute e rese a richiesta, in attuazione del Regolamento (CE) 1107/2009;

VISTO il decreto del 9 novembre 2001, successivamente modificato con decreti di cui l'ultimo in data 27 marzo 2014, con il quale è stato registrato al n. 11062 il prodotto fitosanitario denominato BION 50 WG, contenente la sostanza attiva acibenzolar-S-methyl, a nome dell'Impresa Syngenta Italia Spa, con sede legale in Milano, Via Gallarate 139;

VISTE le richieste di deroga per situazioni di emergenza fitosanitaria, ai sensi dell'art. 53, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1107/2009, inoltrate da alcune Regioni e Associazioni ortofrutticole, con le quali si propone di attivare una procedura eccezionale per l'estensione d'impiego sulla coltura dell'actinidia per il controllo di *Pseudomonas syringae* pv. *Actinidiae*, del prodotto fitosanitario BION 50 WG contenente la sostanza attiva acibenzolar-S-methyl;

VISTA la richiesta di deroga per situazioni di emergenza fitosanitaria presentata il 2 dicembre 2013 dall'Impresa medesima, diretta ad ottenere l'estensione d'impiego del prodotto fitosanitario in questione sulla coltura dell'actinidia per il controllo del cancro batterico (*Pseudomonas syringae* pv. *Actinidiae*), ai sensi dell'art. 53, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1107/2009, per un periodo di 120 giorni;

ACQUISITO il parere favorevole dei componenti della Commissione Consultiva di cui all'articolo 20 del D.L.vo 17 marzo 1995, n. 194, relativamente all'estensione d'impiego sulla coltura dell'actinidia per il controllo del cancro batterico (*Pseudomonas syringae* pv. *Actinidiae*), del prodotto fitosanitario in questione, per un periodo di 120 giorni, ai sensi dell'art. 53, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1107/2009;

RITENUTO di autorizzare il prodotto fitosanitario denominato BION 50 WG per un periodo di 120 giorni ai sensi dell'art. 53, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1107/2009;

VISTO il pagamento della tariffa a norma del sopracitato D.M. 28 settembre 2012;

DECRETA

E' autorizzata l'estensione d'impiego sulla coltura dell'actinidia per il controllo del cancro batterico (*Pseudomonas syringae* pv. *Actinidiae*), per un periodo di 120 giorni a partire dalla data del presente decreto, del prodotto fitosanitario denominato BION 50 WG registrato al n. 11062 in data 9 novembre 2001, successivamente modificato con decreti di cui l'ultimo in data 27 marzo 2014, a nome dell'Impresa Syngenta Italia Spa, con sede legale in Milano, Via Gallarate 139, ai sensi dell'art. 53, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1107/2009, preparato in stabilimenti di produzione e nelle taglie già autorizzati.

È approvata quale parte integrante del presente decreto l'etichetta allegata, con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.

Il presente decreto sarà pubblicato sul portale del Ministero della Salute www.salute.gov.it e sarà notificato, in via amministrativa, all'impresa interessata.

Roma, lì

30 APR. 2014

IL DIRETTORE GENERALE
dott. Silvio Borrello



mcj

BION® 50 WG

Attivatore delle autofedise della pianta, in granuli idrodispersibili, per il controllo della peronospora del tabacco e delle batteriosi del nocciolo, del pesce e del pomodoro e del fuoco batterico del pero e del melo e il cancro batterico dell'actinidia

Composizione

100 g di prodotto contengono:
acbenzolar-S-methyl puro g 50
coformulanti q.b. a g 100

**IRRITANTE**

FRASI DI RISCHIO
Irritante per gli occhi, le vie respiratorie e la pelle

Tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico

**IO PER L'AMBIENTE****CONSIGLI DI PRUDENZA**

Conservare fuori della portata dei bambini
Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego
In caso di ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta
Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni specialistiche informative in materia di sicurezza.

SYNGENTA CROP PROTECTION S.p.A.
Via Gallarate, 139 – MILANO – 02-33444.1

Stabilimento di produzione:
SYNGENTA CROP PROTECTION MONTHEY SA – Monthey (Svizzera)

Registrazione Ministero della Salute n. 11062 del 9.11.01

Kg 1

Altri stabilimenti di produzione:
Gowan Milling, 12300 E. Country 8th Street, Yuma, Arizona (USA)
S.T.I. SOLFOTECNICA ITALIANA S.p.A., Via Evangelista Torricelli n. 2, Colignola (RA)
TORRE S.r.l., Via Pian d'Asso, Torrenieri (fraz. di Montalcino - SI)
Stabilimenti di confezionamento:
CHEMARK Ltd., Peremarton-Gyártótelep, Tulipán utca (Hungary)
D.I.A.C.H.E.M. S.p.A. – Unità Produttiva S.I.F.A., Caravaggio (BG)

Altre taglie: g 50-200-250-300-500

ETICHETTA/FOGLIO ILLUSTRATIVO**NORME PRECAUZIONALI**

Conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici.
Conservare la confezione ben chiusa.
Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti. Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone.
Usare guanti adatti.
Consultare un Centro Antivenefici.

Bion è un attivatore delle autofedise della pianta a base di acbenzolar-S-methyl.
Acbenzolar-S-methyl non presenta un'attività diretta sul patogeno ma attiva i meccanismi naturali di difesa delle piante aumentando la resistenza nei confronti di numerose malattie. Su tabacco incrementa la resistenza della pianta a *Peronospora tabacina*, su nocciolo, pomodoro, pero e melo incrementa la resistenza della pianta nei confronti delle batteriosi. Il prodotto è dotato di attività sistemica, viene assorbito velocemente dalla vegetazione e traslocato in senso acropeto e basipeto all'interno della pianta. Per il suo particolare meccanismo d'azione, acbenzolar-S-methyl deve essere distribuito prima dell'insitaurarsi dell'infezione.

Dosi e modalità d'impiego

Cultura	Patogeno	Dose g/hi	Dose g/ha	Epoca d'impiego
Tabacco	Peronospora (<i>Peronospora tabacina</i>)	2,5-5	25-50	Effettuare trattamenti preventivi ad intervalli di 7-10 giorni iniziando dopo la crisi di trapianto o quando si instaurano le condizioni favorevoli per l'infezione per un massimo di 4 trattamenti.
Nocciolo	Batteriosi (<i>Pseudomonas avellanae</i>)	5	50	Eseguire max 4 interventi a partire dal germogliamento vegetativo ad intervalli di 3-4 settimane.

Cultura	Patogeno	Dose g/hi	Dose g/ha	Epoca d'impiego
Pomodoro	Batteriosi (<i>Pseudomonas tomato</i> , <i>Xanthomonas vesicatoria</i>)	2,5-5	25-50	Alla comparsa delle condizioni favorevoli all'infezione, intervenire preventivamente ad intervalli di 7-10 giorni, per un massimo di 4 trattamenti.
Pesce	Maculatura batterica (<i>Xanthomonas arboricola</i> pv <i>pruni</i>)	10	100-150	Effettuare trattamenti preventivi ad intervalli di 7-14 giorni. Max 5 applicazioni
Pero	Fuoco batterico (<i>Erwinia amylovora</i>)	15	150-200	Da pre-floritura ad intervalli di 5-7 giorni e durante l'accrescimento del frutto ad intervalli di 2-4 settimane. Max 6 applicazioni.
Melo	Fuoco batterico (<i>Erwinia amylovora</i>)	15	150-200	Max 6 applicazioni ad intervalli di 5-14 giorni
Actinidia	Cancro batterico (<i>Pseudomonas syringae</i> pv. <i>Actinidiae</i>)	10-20	100-200	Effettuare al massimo 6 applicazioni ad intervalli di 14-21 giorni da prime foglie distese fino ad ingrossamento del frutto e non oltre i 90 giorni dalla raccolta. In caso di applicazione ad intervallo ridotto (14 giorni) diminuire il dosaggio a 100-150 g/ha.

- Utilizzare le dosi più alte e/o gli intervalli più brevi nelle situazioni di alta pressione della malattia.
- Su varietà di tabacco sensibili alla peronospora in aree ad elevata pressione di infezione può essere utile la miscela con prodotti antiperonosporici specifici.
- Alle modalità raccomandate contro *Peronospora tabacina*, Bion manifesta anche una protezione parziale nei confronti di malattie causate da virus e batteri.

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del

30 APR. 2014

Compatibilità: il prodotto è compatibile con gli antiparassitari di più comune impiego.

Avvertenza: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono essere inoltre osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.

Per i trattamenti su pero, melo, pesco e actinidia adoperare ad una distanza non inferiore a 5 metri dai corsi d'acqua.

Sospendere i trattamenti 7 giorni prima della raccolta per tabacco, pesco e melo; 3 giorni per pomodoro; 28 giorni per nocciolo; 14 giorni per pero; 90 giorni per actinidia.

Attenzione: da impiegare esclusivamente in agricoltura. Ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da un uso improprio del preparato.

Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti

Da non applicare con mezzi aerei

DA NON VENDERSI SFUSO

Non contaminare altre colture, alimenti, bevande e corsi d'acqua

Non operare contro vento

Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente

Il contenitore non può essere riutilizzato

Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.

**PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE
SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO**

Etichetta valida dal **30 APR. 2014** al **20 AGO. 2014**

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del **30 APR. 2014**